

n. 29936/2017 r.g.a.c.



**Tribunale di Napoli**  
*2 SEZIONE CIVILE*  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**Seconda Sezione civile**

Il Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa civile iscritta al n.29936 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017,  
avente ad oggetto: provvedimenti d'urgenza ex art 700 cpc

**TRA**

██████████ srl in pers del lrpt Salvatore ██████████, rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale  
Coppola e Francesco Laezza, elett.te dom.ta presso il loro studio in Napoli alla via Cervantes n.55/5

**RICORRENTE**

**E**

██████████ spa in pers del lrpt ██████████ rappresentata e difesa dall' avv. ██████████  
██████████ ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via ██████████ 4

**RESISTENTE**

Il Giudice,  
letto il ricorso,  
esaminati gli atti

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 5/11/2017 e notificato, insieme al decreto di fissazione dell' udienza,  
il 7/11/2017, la società ██████████ ha chiesto di "ordinare ad ██████████ spa la cancellazione del



*proprio nominativo a sofferenza nella Centrale dei Rischi, con efficacia retroattiva".*

Quanto al fumus boni iuris, parte ricorrente ha dedotto di non essere stata preavvisata della imminente segnalazione a sofferenza da parte della resistente e di averlo anzi saputo da altra banca con cui intratteneva rapporti (Monte dei Paschi di Siena), la quale, proprio in virtù di tale segnalazione, avrebbe interrotto il rapporto fiduciario con la ricorrente stessa. La [REDACTED] a sostegno della pretesa rileva come tra le stesse parti coinvolte in questo procedimento sia già intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli, n.9688/2017, la quale ha dichiarato nulli, per difetto di forma scritta ad substantiam, i contratti di apertura di credito intercorsi tra le parti. Anche se non esplicitato nel ricorso, nell'ottica della ricorrente dalla nullità dei contratti deriverebbe l'inesistenza del credito vantato da [REDACTED] e segnalato da questa a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Per altro verso, poi, [REDACTED] non avrebbe svolto adeguata istruttoria volta ad accertare che la società segnalata versi in uno stato di grave difficoltà economica che, seppur non coincidente con l'insolvenza, faccia presumere l'infruttuosità delle azioni volte al recupero del credito. Tale stato di difficoltà sarebbe addirittura smentito dalle stesse risultanze di bilancio della società [REDACTED], depositate in atti.

In ordine al periculum in mora, invece, la ricorrente afferma che esso è in re ipsa, poichè da tale segnalazione è noto che discende l'impossibilità per la stessa, e con riguardo all'intero sistema di credito, di accedere a meccanismi di finanziamento. Inoltre tale segnalazione avrebbe impedito la conservazione di altri affidamenti bancari.

Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della procedura ex art 700 cpc, perchè esisterebbe già altro strumento giuridico idoneo a soddisfare l'esigenza di tutela del ricorrente. In particolare dal combinato disposto degli articoli 152 D. Lgs. 196/2003, 10 e 5 D.Lgs 150/2011 emergerebbe un rimedio cautelare tipico che, stante la sussidiarietà di quello previsto dall'art 700 cpc, ne escuderebbe l'applicazione.

Nel merito, poi, [REDACTED] ha rilevato come i rapporti di garanzia che accedevano al credito dalla stessa vantato nei confronti della ricorrente siano stati riconosciuti come validi dal Tribunale di



Roma (sentenza n.13303/2017), ciò che comporterebbe, per pregiudizialità, anche la declaratoria di validità del rapporto principale.

La resistente infine contesta le deduzioni della in ordine alle risultanze di bilancio, facendo notare come dallo stesso "*emerge una situazione di assoluto pareggio tra attivo e passivo*".

Inoltre lo stato di insolvenza della ricorrente si desumerebbe dall'ammontare complessivo dei debiti e dal fatto che questa è in notevole ritardo nel pagamento del debito nei confronti della .

In ordine al periculum in mora, invece, la resistente osserva come non sia provato che la revoca da parte di MPS dei fidi già in atto sia dovuta alla segnalazione, da parte di , del credito a sofferenza.

La domanda va accolta per quanto di ragione.

Innanzitutto l'eccezione di improponibilità non può essere accolta: a seguito della modifica normativa del 2011, il codice della privacy (e quindi il rimedio cautelare tipico) non si applica più alle persone giuridiche, quali la società ricorrente. Occorre considerare che, l'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 a seguito della modifica introdotta dal decreto legge n. 201/11, convertito in legge n. 214/11, allo stato dispone che per "dato personale" si intende "*.. qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale ..*".

A seguito delle modifiche introdotte dall'intervento legislativo del 2011 - le quali hanno interessato le definizioni (art. 4), l'oggetto e l'ambito di applicazione (art. 5), le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 9) ed i trasferimenti dei dati verso paesi terzi (art. 43), norme che fanno ora esclusivo riferimento alle persone fisiche e non già, come prima della modifica, anche a quelle giuridiche, a enti e ad associazioni -, è opinione sempre più diffusa in giurisprudenza che il trattamento dei dati relativo alle persone giuridiche, enti ed associazioni sia stato radicalmente escluso dall'ambito di applicazione del Codice.

Per fare chiarezza sul punto è intervenuto il Garante per la Protezione dei dati personali con il provvedimento n. 262/2012 - emanato proprio in ordine alla applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 40 comma secondo del d.l. 201/2011 convertito con legge n. 2014 del



22 dicembre 2011.

Dalla lettura complessiva di tale provvedimento si ricava una condivisibile interpretazione per cui il Codice in materia di protezione dei dati personali non si applichi più alle persone giuridiche a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 201/2011, trovando per le stesse applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al titolo X (Comunicazioni elettroniche).

Appaiono poi infondate le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla dichiarazione di nullità dei contratti stipulati per facta concludentia tra \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ : dalla nullità dei contratti, infatti, non discende l'inesistenza del credito restitutorio, credito che la banca pur sempre vanta in virtù della concessione di linee di credito, di fatto avvenuta. A fronte di una prevedibile rimodulazione delle somme dovute a titolo di interessi, non può essere messa in discussione la debenza della sorta capitale, onde il credito sembra essere certo nell'an e contestato solo nel quantum.

Ad ogni modo, la reale sussistenza del credito non sembra essere argomento centrale al fine della decisione in tal sede proposta. Il sistema della segnalazione dei crediti a sofferenza, infatti, risponde ad un'esigenza di ordine generale, volta a tutelare l'intero sistema economico e ad evitare che venga concesso credito a soggetti che non saranno prevedibilmente in grado di restituire quanto ricevuto.

L'obbligo della segnalazione è previsto a carico delle banche che, vantando un credito inadempito nei confronti di un soggetto, a seguito di adeguata istruttoria si avvedano della sua situazione di difficoltà, simile allo stato di insolvenza, sebbene non così grave. In tale ottica, quindi, è evidente come il vantare un credito non è un vero e proprio requisito di legittimità della segnalazione a sofferenza; tale circostanza è solo l'occasione che permette all'istituto bancario di svolgere l'istruttoria per vagliare la situazione economico-finanziaria del debitore. Non sembra quindi necessario che il credito sia certo ed incontestato tra le parti, anche perchè altrimenti sarebbe facile per chiunque evitare di essere segnalato a sofferenza, semplicemente contestando il credito.

Ciò che più conta al fine di vagliare la legittimità della segnalazione, invece, sembrano essere il preavviso all'interessato e l'adeguata istruttoria che la banca deve svolgere e dalle cui risultanze



deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore.

Mentre la mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca (e per tal motivo non interessa in tale sede), la situazione economica del debitore sembra invece rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi, va da sé che se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata.

Orbene, su questo punto è necessario rilevare come alla deduzione del ricorrente circa il mancato espletamento di istruttoria, la banca non ha dimostrato di averne compiuta alcuna. Ma, a parte questo profilo, l'                    intende dimostrare lo stato di decozione dai seguenti elementi:

- perdurante ritardo nell' adempimento
- rilevante esposizione debitoria risultante dallo stesso bilancio.

A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sé, indice dello stato di insolvenza, e ciò poichè il debito potrebbe essere non pagato perchè (come nel caso di specie) il debitore ne contesta l' esistenza o la quantificazione. In secondo luogo, la rilevante esposizione debitoria emergente dal bilancio non può essere isolatamente considerata, ma deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili, ed è proprio in tal senso che parte resistente sembra incorrere in contraddizione: se essa stessa rileva che dal bilancio "*emerge una situazione di assoluto pareggio tra attivo e passivo*", non si spiega come abbia accertato lo stato di difficoltà economica, tale da far ritenere che il debitore sia incapace a tener fede ai propri impegni. La situazione debitoria è stata iscritta in bilancio e risulta appianata dalle risultanze attive, e la possibilità di esperire fruttuosamente azioni esecutive si desume proprio da poste attive la cui misura è almeno pari a quella del passivo.

Da quanto detto deriva che la segnalazione del credito a sofferenza non ha ragion d' essere, poichè non è stato dimostrato, neppure sommariamente, lo stato di insolvenza (rectius: di difficoltà economico-finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito).

Quanto al periculum in mora, e cioè al pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe



nelle more del giudizio ordinario va rilevato che esso, più che essere in re ipsa, può essere facilmente desunto da indici presuntivi.

La segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull' identità dei soggetti inaffidabili, i quali verosimilmente non potranno più accedere al credito. Trattandosi di società, ed operando questa sul mercato, è evidente che l' impossibilità di accedere ai finanziamenti la pone in una situazione di netto svantaggio rispetto ai concorrenti, gap che verosimilmente andrà aumentando con il passar del tempo, finchè gli effetti della segnalazione (impossibilità di ottenere linee di credito) permarranno, fino a diventare incolmabile ed irreversibile.

Per quanto attiene alle spese, in ossequio all' art 91 cpc, esse seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico della resistente [REDACTED]. Adottando i parametri di cui al DM n.55/2014 e considerando la facilità della controversia e la limitata attività svolta, esse si liquidano in euro 1823,00 per compensi ed in euro 286,00 per esborsi.

**IL CASO** *PQM* .it

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso ex art 700 cpc qui proposto, così provvede:

-Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina ad [REDACTED] spa la cancellazione del nominativo della società [REDACTED] come a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d' Italia, con efficacia retroattiva;

-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si quantificano in euro 286,00 per esborsi ed euro 1823,00 per compensi, oltre ad iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Napoli, 30-11-2017

Il Giudice

Dott.ssa Luigia Stravino



La presente ordinanza è stata redatta in collaborazione con il MOT, dott.Andrea Francesco Fabbri,  
in tirocinio mirato.

Dott.ssa Luigia Stravino

IL CASO.it

